

ALLEGATO B – STATUTO

Statuto dell'Associazione "VTSItalia"

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. Esiste un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata "VTSItalia". L'Associazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e si configura secondo lo schema giuridico di un'"Associazione di Promozione Sociale" non riconosciuta e viene regolata dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del codice civile e relative disposizioni di attuazione. A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione assumerà la denominazione di "VTSItalia APS".
2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, all'acronimo "APS" dovrà essere inserita nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "VTSItalia APS". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "APS" nella denominazione, nei suoi segni distintivi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto, e la sua durata è illimitata.
4. L'Associazione persegue fini di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in via esclusiva o principale, pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. L'Associazione ha sede attualmente in Via della Lucchina, 216, nel Comune di Roma e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea senza modificare lo Statuto.

6. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
7. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo prestazioni occasionali, anche ricorrendo ai propri associati.
8. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

ART. 2

(Finalità)

1. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e gratuità delle cariche sociali.
2. L'Associazione ha per scopo l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di utilità sociale, per la crescita e lo sviluppo dell'individuo, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative, formative e culturali, come di seguito specificato.
3. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.
4. Coerentemente con le finalità perseguite, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:
 - a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo,

alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi delle lettere d), l) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017, quali:

- i. promozione, organizzazione ed eventuale gestione di corsi, conferenze, incontri, seminari, stages ed ogni altra iniziativa atta a diffondere l'utilizzo dei patrimoni culturali a scopo formativo ed educativo e di metodi utili all'apprendimento, allo sviluppo delle "soft skills", e all'inclusione sociale, alla promozione della salute e del benessere, secondo il principio del lifelong learning, apprendimento lungo tutto l'arco della vita, orientato allo sviluppo costante dell'individuo;
 - ii. attivazione di iniziative formative e culturali, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole, per la promozione della persona, della qualità della vita, dell'inclusione sociale e la mediazione culturale e per la promozione della salute e del benessere, anche attraverso l'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti a professionisti della salute;
 - iii. promozione e organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti a docenti di scuole di ogni ordine e grado, Università ed enti di formazione, relativi a Didattica e metodologie, Metodologie e attività laboratoriali, Innovazione didattica e didattica digitale, Didattica per competenze e competenze trasversali, Gli apprendimenti.
 - iv. promozione e organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale degli Istituti e luoghi della cultura;
 - v. progettazione educativa rivolta a scuole, enti di formazione e altri Istituti e luoghi della cultura.
- b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, ai sensi della lettera i) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017, quali:
- i. attività editoriale, creazione e cura di siti internet, pubblicazione e diffusione di periodici, riviste, giornali (esclusi i quotidiani), materiale fotografico, informatico ed

audiovisivo, gestione di pagine e/o account sui social network per la diffusione e divulgazione delle attività dell'Associazione;

- ii. proporsi come un punto di riferimento orientativo e di consulenza attraverso la collaborazione con Musei, altri Istituti e luoghi della cultura, nonché con altri luoghi deputati all'esposizione di opere d'arte e altro tipo di patrimoni culturali e librerie, per favorirne la gestione, con particolare riguardo alla valorizzazione e alla cura dei rapporti con il loro pubblico;
 - iii. organizzazione di manifestazioni culturali per le scuole ed enti di formazione e altri Istituti e luoghi della cultura.
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociali, ai sensi della lettera h) dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, attraverso lo studio e la ricerca, anche in collaborazione con enti di ricerca e università, per l'applicazione di metodi innovativi per l'utilizzo dei patrimoni culturali come strumenti per l'apprendimento, e l'inclusione sociale, il miglioramento delle relazioni interpersonali, la mediazione culturale e la promozione della salute e del benessere.
- d) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi della lettera f) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017, attraverso la promozione di azioni di valorizzazione dei beni culturali che favoriscano lo sviluppo del senso di appartenenza, al fine di promuovere una tutela attiva dei patrimoni culturali.
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale, ai sensi della lettera k) dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017, attraverso:
- i. la realizzazione di attività di turismo culturale, promuovendo percorsi di valorizzazione di beni paesaggistici e di percorsi storico-artistici del territorio anche attraverso l'utilizzo di strategie educative;
 - ii. la valorizzazione e promozione della fruizione dei patrimoni immateriali, accanto ai patrimoni culturali e ai beni paesaggistici, anche attraverso attività di turismo sociale e culturale.
5. L'Associazione potrà svolgere a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,

secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Tutte tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio.

ART. 3

(Soci)

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Sono ammessi all'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, accettano lo statuto e l'eventuale regolamento interno e si impegnano a versare la quota associativa. Non esistono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta. L'organo competente a deliberare sull'ammissione delle domande è il consiglio direttivo, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli Associati o un altro Organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
3. La qualità di associato risulta dal libro degli associati tenuto a cura del consiglio direttivo.

4. Il richiedente, nella domanda di ammissione scritta, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa di autofinanziamento annuale e al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Tutti i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Ue 2016/679 e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. La misura della quota annuale di autofinanziamento viene fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. In particolare tutti i soci hanno diritto di:
 - a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b) partecipare a tutte le attività sociali e ad usufruire dei servizi associativi;
 - c) votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.
3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
4. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri dell'Associazione (libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali) facendone richiesta all'organo amministrativo che consentirà l'esame presso la sede dell'Associazione con facoltà di estrarne copia.
5. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
6. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
La qualità di socio si perde per:
 - a) decesso;
 - b) decadenza: avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorso un anno dal mancato versamento della quota sociale annuale;
 - c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
 - d) Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, e l'Assemblea dei soci la ratifica, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La deliberazione di esclusione deve essere notificata all'associato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. Avverso il provvedimento di esclusione l'Associato interessato può proporre ricorso all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese autorizzate e documentate.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare tramite email almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione o, in aggiunta, con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.
3. L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
6. E' ammessa la possibilità che le assemblee dei soci possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza, comunicazione videoscritta in tempo reale, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; che

siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione. Si può derogare alle condizioni sopra richieste, nel caso in cui la normativa o l'interpretazione giurisprudenziale consentano la deroga alle condizioni stesse.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) delineare gli indirizzi generali delle attività dell'Associazione;
 - b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'Associazione, se predisposto;
 - c) eleggere il Presidente;
 - d) eleggere il Consiglio Direttivo, determinando il numero dei Consiglieri;
 - e) revocare le precedenti cariche con decisione motivata e con una maggioranza di due terzi dei presenti;
 - f) deliberare su qualsiasi argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - h) apportare modifiche allo Statuto dell'Associazione, con una maggioranza di due terzi dei presenti;
 - i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina del liquidatore e sulla destinazione del patrimonio dell'Associazione, con una maggioranza di due terzi dei presenti.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.
3. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea soltanto da altri associati mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle Associazioni con un numero di Associati inferiore a cinquecento e di cinque Associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.
4. Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
5. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
6. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
7. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.
8. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell'Associazione o in sua assenza da un componente nominato dall'Assemblea e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, incluso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 3 anni e comunque fino alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica e sono rieleggibili.
3. Ogni membro del consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o consegnata a mano, a mezzo telefax, posta elettronica o telegramma. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.
4. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. In particolare al Consiglio Direttivo compete
 - a. attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea;
 - b. predisporre i bilanci preventivo ed eventualmente quello consuntivo;
 - c. ammettere nuovi soci;

- d. stabilire le quote annuali dovute dai Soci;
 - e. espellere soci con decisione motivata, secondo quanto previsto all'art. 5, e sottoporre la decisione alla ratifica della prima assemblea utile;
 - f. promuovere ogni iniziativa tesa al conseguimento degli scopi sociali, assumendo tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
 - g. decidere in merito all'eventuale assunzione di personale dipendente;
 - h. emanare i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell'Associazione;
 - i. individuare, istituire e dirigere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed eventualmente i compensi.
6. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
7. Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri:
- a. il Vicepresidente, con il compito di fare le veci del Presidente, in sua assenza;
 - b. il Tesoriere, con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c. il Segretario, con il compito di redigere i verbali di tutte le riunioni ed eseguire i compiti di segreteria direzionale dell'associazione, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
8. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, potrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.
9. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
10. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria anche mediante collegamento telematico, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati dal Presidente, sia consentito

loro di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e il consiglio si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, della maggioranza dei membri del consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.
12. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
13. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
14. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Al Presidente possono essere delegati i poteri della ordinaria amministrazione dell'Associazione e gli potranno essere eventualmente delegati, per scritto e di volta in volta, poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
4. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

ART. 13

(Risorse economiche e patrimonio)

1. Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa saranno costituite da: quote e contributi degli associati; contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da beni mobili e immobili, eredità, donazioni e legati;
3. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.
4. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

ART. 14

(Esercizio sociale e Rendiconto economico-finanziario)

1. L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti e redatti dal Consiglio un bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli Associati e dovrà essere formato dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto gestionale e dalla Relazione di Missione.

2. Il bilancio dell'Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000 (duecentoventimila) può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa
3. Il bilancio è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato, ove richiesto, presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore, qualora non siano iscritti al registro delle imprese.
4. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, con una annotazione in calce al rendiconto o nella relazione illustrativa.
5. Nel Rendiconto Economico Finanziario debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.
6. Qualora l'Associazione, superi i limiti indicati dalla Legge, è tenuta a depositare e pubblicare il bilancio sociale.
7. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. Qualunque sia la causa dello scioglimento o estinzione, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto, secondo i criteri stabiliti dall'assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, con finalità analoghe secondo le disposizione dell'organo associativo competente o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16

(Volontari)

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 17

(Disposizioni finali)

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli Associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - e) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa rinvio alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibili, del Codice civile.

ART. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

2. Agli enti APS costituiti anteriormente all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, continueranno ad applicarsi le norme previgenti soltanto ed esclusivamente ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione di detti enti nei Registri delle Associazioni di Promozione Sociale; norme previgenti relative ai suddetti Registri, che saranno abrogate a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 102, quarto comma, D.Lgs. 117/2017.

Fino alla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione si asterrà dall'utilizzo dell'acronimo APS, se pur iscritta al Registro Regionale delle Associazioni tenuto presso la Regione Lazio. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" dovrà essere inseriti nella denominazione sociale.

Il Presidente, Marina Andrea Colizzi



Il Segretario, Francesca D'Angelo

